



Allegato "1"

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA **DELOCALIZZAZIONE, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PMI ESISTENTI**

Linea di Intervento 2 "Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senese"

PROGRAMMA SPECIALE SENESE

AVVISO PUBBLICO

D.G.R. n. 607 del 5 giugno 2013

D.G.R. n. 1095 del 10 settembre 2013



Riferimenti programmatici e normativi

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 21.01.2008 e Deliberazione del Consiglio Regionale n. 403 del 10.06.2008 con le quali è stato approvato il "Programma Speciale per il Senisese".
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 209 del 02.03.2012 "Programma Speciale Senisese - Presa d'atto del verbale del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 31.01.2012".
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 14.02.2013 "Programma Speciale Senisese - Adozione del Marchio del Programma Speciale Senisese, del relativo manuale di applicazione e del disciplinare inerente l'uso del Marchio e le attività di comunicazione del Programma Speciale Senisese".
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003.
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n. 238 del 12.10.2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01.10.2004).
- Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
- Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale".
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 04.03.2006.
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L 210/1 del 31.07.2006 e s.m.i..
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L 210/25 del 31.07.2006 e s.m.i..
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e s.m.i.
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007/2013.
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 222/02 del 2010 per il periodo di programmazione 2007/2013.
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009.
- Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007, come modificato dal Comitato di Sorveglianza a seguito della procedura scritta avviata in data 26 luglio 2009 e conclusa in data 6 agosto 2009, e considerato ammissibile in via definitiva dalla Commissione europea in data 4 dicembre 2009.
- Legge 25 febbraio 2008, n. 34 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)".
- Nota COCOF 07/0071/03-EN Final version of 23.04.2008 recante disposizioni sulla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di contributi a valere su fondi strutturali.



REGIONE BASILICATA



- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla G.U.U.E. L 214/3 del 09.08.2008.
- Legge Regionale n. 19 del 20 Luglio 1999, "Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche", modificata ed integrata dalla L. R. n. 23 del 20 settembre 2008, e dagli artt. 61 e 62 della L. R. n. 57 del 31 dicembre 2009 (Finanziaria 2010).
- Legge Regionale n. 17 del 25 Febbraio 2005, "Agriturismo e turismo rurale" e "regolamento del turismo rurale in applicazione del titolo II della L. R. del 25 Febbraio 2005 n. 17".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03.10.2008 di approvazione del "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013.
- Legge 12/11/2011 n. 183 art. 15, comma 1, che ha introdotto le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come disciplinato dalla direttiva in materia di certificazione n. 14 del 2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione.
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/C02).
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
- Legge Regionale n. 1 del 16.02.2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano così come modificata dalla Legge Regionale n. 1 del 07.03.2012.
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
- "Criteri di Selezione" del P.O. FESR Basilicata 2007-2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 4 aprile 2008, come modificati ed integrati a conclusione della procedura scritta avviata in data 26 luglio 2009 e conclusa in data 6 agosto 2009.
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006.
- Determinazione Dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione avente ad oggetto "PO FESR Basilicata 2007-2013 - D.G.R. 1066/2009 - "Descrizione del Sistema di gestione e controllo" ex articolo 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 - Approvazione di cinque Manuali di procedure in materia di: Controlli di primo livello; Gestione delle irregolarità. Rendicontazione, monitoraggio e reporting; Sistema informativo di monitoraggio; Interoperabilità tra sistema contabile, di monitoraggio e di gestione dei provvedimenti amministrativi".
- Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 18.03.2010 di presa d'atto della decisione della Commissione Europea n. C(2010) 884 del 2 marzo 2010 di approvazione delle modifiche concernenti il P.O. FESR Basilicata 2007-2013.
- Delibera di Giunta Regionale n. 932 dell'08 giugno 2010 avente ad oggetto: "P.O. FESR Basilicata 2007-2013 - Descrizione del sistema di gestione e controllo" ex art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 - Presa d'atto della valutazione di conformità e dell'accettazione della Commissione Europea".
- Delibera di Giunta Regionale n. 1031 del 7 Agosto 2012 avente ad oggetto: P.O. FESR 2007/2013 - Approvazione documento di illustrazione delle modifiche del PO FESR 2007/2013 e del relativo piano finanziario a livello di asse e di linee operative.



REGIONE BASILICATA



- Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 09/10/2012 avente ad oggetto: PO FESR 2007-2013- Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza a chiusura della procedura scritta. Approvazione del Piano Finanziario per linea di intervento. Modifica ed integrazione della DGR n. 46/2009 e della DGR 932/2010.
- Decisione della Commissione europea C (2012) n. 9728 del 19 dicembre 2012 di approvazione del PO FESR Basilicata 2007-2013.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1792 del 28/12/2012 con la quale, tra l'altro, si è preso atto della Decisione della Commissione europea C (2012) n. 9728 del 19 dicembre 2012 di approvazione del PO FESR Basilicata 2007-2013.
- "Criteri di selezione" del PO FESR 2007-2013 (Decisione C(2010) 884 del 02.03.2010) nella versione 4.0 approvata nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del 09 luglio 2011.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1453 del 7 settembre 2010 di "Approvazione dello schema di Accordo quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. - Delega alla sottoscrizione".
- D. Lgs. n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
- Legge 11 novembre 2011 n. 180 "norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".
- D. Lgs. n. 218/2012 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136".
- Legge Regionale n. 35 del 21.12.2012, con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2013".
- Legge Regionale n. 36 del 21.12.2012, con la quale è stato approvato il "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale 2013 - 2015".
- Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 15.01.2013 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015".

Art. 1

Finalità

1. Il presente Avviso è diretto a sostenere finanziariamente investimenti, da realizzarsi nel territorio dei Comuni interessati dal Programma Speciale Senese da parte di PMI, così come definite nel successivo art. 2 lett. b), in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, al fine di promuovere lo sviluppo competitivo e di valorizzare la produzione di beni e di servizi nei settori indicati nel successivo art. 6 e nell'allegato "A" al presente Avviso.
2. Il presente Avviso è volto all'attuazione del Programma Speciale Senese - Linea di intervento 2 "Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senese"- di cui alla D.G.R. n. 12/2008 e alla D.C.R. n. 403/2008.
3. Le agevolazioni di cui al presente Avviso possono essere concesse entro e non oltre la data del 31/12/2014 dal Soggetto Gestore che è individuato in Sviluppo Basilicata S.p.A.
4. Le risorse potranno essere rendicontate sul programma FESR Basilicata 2007-2013 – Linea di intervento III.2.1.B "Aiuti per innovazioni di processo e organizzative" - per un importo pari all'entità complessiva dei contributi concessi.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente avviso si intendono per:

- a) "**Giovane lucano**", il proponente con età compresa tra i 18 e i 35 anni (36 non compiuti) e residente in Basilicata al momento della presentazione della domanda o al momento del compimento del diciottesimo anno di età;
- b) **PMI la "microimpresa", la "piccola impresa" e la "media impresa"**, rispondenti alle definizioni di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che recepisce la raccomandazione 2003/361/CE del 06 maggio 2003. All'interno della categoria delle PMI:
 - la media impresa occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
 - la piccola impresa occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - la microimpresa occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- c) **PMI a "prevalente partecipazione di giovani lucani"**:
 1. imprese individuali, secondo la definizione di cui alla lettera b) che precede, in cui il titolare sia un giovane lucano secondo la definizione di cui alla lettera a) che precede;
 2. società, secondo la definizione di cui alla lettera b) che precede, in cui almeno il 51% delle quote di partecipazione al capitale sociale sia rappresentato da giovani lucani secondo la definizione di cui alla lettera a) che precede;
 3. società cooperative, secondo la definizione di cui alla lettera b) che precede, in cui almeno il 51% dei soci in termini numerici sia rappresentato da giovani lucani secondo la definizione di cui alla lettera a) che precede;
- d) **PMI a "prevalente partecipazione femminile"**:



REGIONE BASILICATA



1. le imprese individuali, secondo la definizione di cui alla lettera b) che precede, in cui il titolare sia una donna;
2. società, secondo la definizione di cui alla lettera b) che precede, in cui almeno il 51% delle quote di partecipazione al capitale sociale sia rappresentato da donne;
3. società cooperative, secondo la definizione di cui alla lettera b) che precede, in cui almeno il 51% dei soci in termini numerici sia rappresentato da donne;

e) **comprensorio interessato dal Programma Speciale Senise**, i comuni di:

Calvera	San Costantino Albanese
Carbone	San Paolo Albanese
Castronuovo S. Andrea	San Severino Lucano
Cersosimo	Senise
Chiaromonte	Teana
Fardella	Terranova del Pollino
Francavilla in Sinni	Viggianello
Noepoli	

f) **area d'intervento:** area in cui è possibile realizzare l'investimento e precisamente:

- 1 "Area industriale", "Area per gli insediamenti produttivi", "Area artigianale" e "Area P.I.P", le aree così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 2 "aree a destinazione urbanistica compatibile", le aree la cui destinazione urbanistica, in base agli strumenti urbanistici vigenti o in mancanza in base ad appositi dispositivi amministrativi adottati dagli Enti locali e validati dalla Regione Basilicata alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR Basilicata, è compatibile con l'attività candidata alle agevolazioni;

g) **unità locale oggetto d'intervento:** la struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. In caso di attività esercitata presso la sede legale, l'unità locale coincide con la sede legale;

h) **numero unità lavorative:** il numero di unità di lavoro-anno (ULA), ossia il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA. Al fine del calcolo delle ULA si fa riferimento all'appendice del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18/04/2005;

i) **ultimazione del programma d'investimento:** la data dell'ultima fattura ammissibile o titolo probatorio equivalente;

j) **operazioni completate:** ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento (CE) 1083/2006, le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali le spese dei beneficiari e il contributo pubblico corrispondente (agevolazione) sono stati corrisposti;

k) **finanziamento agevolabile:** la quota di finanziamento erogato da una banca o intermediario finanziario su cui è calcolato il contributo in conto interesse. Tale importo va quantificato dall'impresa in sede di presentazione della domanda e può essere pari o inferiore all'eventuale finanziamento di cui all'art. 5 punto 4) dell'Avviso;

l) **trasferimento:** spostamento di unità locale, attiva da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. Basilicata, da un'area non rientrante

nella definizione di area di intervento di cui alla precedente lettera f.1), in altra area rispondente alla predetta definizione, con conseguente chiusura dell'unità locale già esistente nei termini di cui al successivo art. 16 lett. j).

Art. 3

Risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria per il presente Avviso è di € 1.420.000,00.
2. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.

Art. 4

Soggetti destinatari

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso le "PMI", così come definite al precedente art. 2 lettera b), che candidino un programma di investimento da realizzarsi in uno dei Comuni del comprensorio interessato dal "Programma Speciale Senese", così come definito al precedente art. 2 lett. e), in un area d'intervento così come definita al precedente art. 2 lettera f), in uno dei settori di cui all'Allegato "A" del presente Avviso e per le quali, alla data di presentazione della domanda, sussistano i seguenti requisiti:

- a) siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato competente per territorio;
- b) siano attive da almeno sei mesi;
- c) abbiano almeno una unità legale in Italia da almeno 6 mesi;

Qualora ed esclusivamente nel caso in cui il programma d'investimento proposto sia finalizzato al trasferimento dell'unità locale, così come definito al precedente art. 2 lettera l), è necessario che le PMI proponenti siano regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato competente per territorio da almeno sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. Basilicata. E' altresì necessario che i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) sussistano in capo alle PMI proponenti alla data di pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R. Basilicata.

Qualora le PMI proponenti si caratterizzino altresì per essere a "prevalente partecipazione di giovani lucani", secondo la definizione di cui all'art. 2 lett. c) che precede, o per essere a "prevalente partecipazione femminile", secondo la definizione di cui all'art. 2 lett. d) che precede, in sede di valutazione di merito saranno attribuite le premialità indicate nella griglia di cui al successivo art. 13.

2. Devono inoltre ricorrere per le imprese proponenti, alla data di presentazione della domanda, le seguenti ulteriori condizioni:

- a) avere la piena disponibilità dell'immobile o del suolo dove deve essere realizzato il programma d'investimento nell'ipotesi in cui il programma d'investimento non preveda l'acquisto dell'immobile o del suolo. Più precisamente:

- a.1) nel caso in cui il programma di investimento non preveda l'acquisto dell'immobile o del suolo e contempra viceversa - tra le diverse voci di investimento - anche la realizzazione di opere murarie di cui al successivo art. 8 comma 1 lettera b) punti 3 e 4, la piena disponibilità dell'immobile o del suolo dove deve essere realizzato il programma d'investimento deve risultare da idoneo titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, contratto di locazione, atto di concessione amministrativa. Non costituisce titolo idoneo di disponibilità ai fini delle prescrizioni di cui alla presente lettera, il contratto di comodato;

a.2) nel caso in cui il programma d'investimento non preveda né l'acquisto del suolo/immobile, né la realizzazione di opere murarie di cui al successivo art. 8 comma 1 lettera b punti 3 e 4, la piena disponibilità dell'immobile o del suolo dove deve essere realizzato il programma d'investimento deve risultare da idoneo titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, contratto di locazione, contratto di comodato, atto di concessione amministrativa.

Gli immobili dove deve essere realizzato il programma d'investimento non devono essere sottoposti a sequestri cautelari o conservativi, pignoramenti immobiliari, ipoteche giudiziali.

Nel caso in cui il programma di investimento sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa proponente e preveda interventi sull'immobile, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione delle opere, se di tale assenso non vi sia espressa menzione nel titolo di disponibilità dell'immobile;

- b) non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia contributiva, previdenziale e assicurativa;
- c) non essere in stato di fallimento, scioglimento, liquidazione coatta, amministrativa o volontaria, amministrazione controllata o straordinaria, concordato preventivo;
- d) non essere imprese in "difficoltà" ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- e) non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni;
- g) essere in regola con i contratti collettivi di lavoro e gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi e con la normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- h) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
- i) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo.

Art. 5

Requisiti di ammissibilità del programma d'investimento

1. Sono ammissibili i programmi di investimento, del valore complessivo non inferiore a 20.000,00 euro, avviati successivamente alla data di presentazione della domanda, che siano da realizzarsi in una o più unità locali aventi sede in uno dei Comuni del Comprensorio interessato dal Programma Speciale Senese, così come definito al precedente art. 2 lett. e). La nuova unità locale dovrà risultare da visura camerale prima dell'erogazione del saldo del contributo.
2. Ai fini dell'ammissibilità, i programmi d'investimento dovranno altresì essere realizzati in "un'area d'intervento" così come definita al precedente art. 2 lett. f).

3. Non sono ammissibili i programmi d'investimento consistenti solo nell'acquisto di immobili e/o nella realizzazione di sole opere murarie.
4. L'ammissibilità del programma d'investimento è subordinata alla dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie pari al 20% dell'investimento candidato. Tale dimostrazione può avvenire o con la presentazione di una dichiarazione rilasciata da una banca/intermediario finanziario attestante la sussistenza di mezzi propri o con una delibera di finanziamento da parte di una banca/intermediario finanziario. E' possibile l'utilizzo anche congiunto delle due fonti.

Art. 6

Settori di attività ammissibili

1. Sono ammissibili i programmi di investimento riferiti alle attività economiche appartenenti ad uno dei settori della classificazione Ateco 2007 indicati nell'Allegato "A" al presente Avviso.
2. Ai fini del presente Avviso non sono ammissibili programmi di investimento riferiti ai seguenti settori di attività:
 - a) produzione di energia elettrica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili, che abbiano diritto di beneficiare degli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – (Art. 2 – Comma 152 Finanziaria 2008)⁶ o di altri incentivi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
 - b) settori di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) 1998/2006;
 - c) settori di esclusione di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) 1857/2006;
 - d) commercio ambulante.

Art. 7

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili le seguenti iniziative che realizzino gli investimenti in conformità all'art. 12 del Regolamento (CE) 800/2008:

- a) creazione di una nuova unità locale (nuovo stabilimento produttivo);
- b) ampliamento o ammodernamento di una unità locale esistente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumento della capacità di produzione dei prodotti esistenti, innovazioni finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali ovvero razionalizzazione dei processi produttivi, rinnovo ed aggiornamento tecnologico);
- c) diversificazione della produzione di una unità locale esistente, anche mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) trasformazione sostanziale del processo produttivo complessivo di una unità locale esistente.
- e) trasferimento di unità locale (nuovo stabilimento produttivo con chiusura dell'unità locale già esistente).

Art. 8

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese effettuate in data successiva a quella di presentazione della domanda, strettamente connesse e funzionali all'iniziativa e relative alle seguenti tipologie:

⁶ La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

a) Spese per progettazione e studi connesse direttamente al programma d'investimento, nel limite massimo del 3% dell'investimento complessivo ammissibile, relative a:

1. progettazione e direzione lavori;
2. collaudi previsti per legge;
3. oneri per autorizzazioni e concessioni edilizie ove non costituiscano imposte e tasse;
4. studio di fattibilità (Piano d'Impresa) connesso al programma d'investimento nel limite massimo del 2% dell'investimento complessivo ammissibile. La spesa per lo studio di fattibilità è agevolabile solo per programmi d'investimento di importo superiore ad € 100.000,00;
5. spese per consulenze tecniche e legali, escluse quelle per contenzioso, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie.

Le spese di cui ai precedenti punti 1, 2, 4 e 5 devono riferirsi a prestazioni effettuate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non devono essere connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Tali spese saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) parametrata ai valori di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009.

b) Spese connesse all'investimento materiale:

1. acquisto del lotto di terreno ubicato all'interno di una "Area d'intervento" come definita al precedente art. 2 lettera f);
2. acquisto di immobili già costruiti;
3. opere murarie ed assimilate e impianti tecnologici generali;
4. impianti specifici, ossia strettamente connessi e funzionali ai macchinari e alle attrezzature;
5. macchinari, impianti ed attrezzature, strettamente connessi e funzionali al programma d'investimento da realizzare; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'unità locale oggetto delle agevolazioni.

Nel caso di creazione di nuova unità locale con delocalizzazione e conseguente dismissione del vecchio stabilimento produttivo di proprietà il valore dell'immobile dismesso deve risultare da una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato e va detratto dall'importo delle spese ammissibili relativi alle opere murarie.

La spesa di cui al precedente punto 1 non può superare il 10% dell'investimento complessivo ammissibile.

L'importo complessivo delle spese di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 non può altresì superare:

- a) il 70% dell'investimento complessivo ammissibile per gli investimenti da realizzare in "Area industriale", "Area per gli insediamenti produttivi", area Artigianale e "Area P.I.P", così come definite al precedente art. 2 lettera f), punto 1);
- b) il 50% dell'investimento complessivo ammissibile per gli investimenti da realizzare in un "area a destinazione urbanistica compatibile" così come definita al precedente art. 2 lettera f), punto 2).

L'acquisto dell'immobile e del lotto terreno (punti 1 e 2) è ammissibile:

- nei limiti dell'importo risultante da una perizia giurata di stima redatta dai soggetti indicati rispettivamente dall'art. 6, comma 1, lett. a) e dall'art. 5 lettera c) del D.P.R. n. 196/2008, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, che attestino il valore di mercato del bene, nonché, per l'acquisto dell'immobile, la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando il programma di investimento prevede la loro regolarizzazione.

- se non sia stato oggetto, nel corso dei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, di un finanziamento regionale, nazionale o comunitario, fatti salvi gli eventuali contributi indennitari concessi in forza di leggi finalizzate alla ristrutturazione degli immobili a seguito di eventi sismici. Rileva ai fini del presente punto la data di erogazione del saldo del precedente finanziamento regionale, nazionale o comunitario.

c) Spese connesse all'investimento immateriale:

1. brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
2. consulenze finalizzate all'innovazione organizzativa, all'innovazione commerciale, all'acquisizione di certificazioni, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all'utilizzo delle TIC;
3. consulenze finalizzate all'acquisizione di certificazioni di qualità, ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro e responsabilità sociale;
4. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
5. spese connesse all'acquisizione di certificazioni, intese come importo pagato dalla PMI all'organismo certificatore o attestatore per l'acquisizione della certificazione.

L'importo complessivo delle spese di cui al punto 1 non può superare il 10% dell'investimento complessivo ammissibile.

L'importo complessivo delle spese di cui ai precedenti punti da 2 a 5 non può superare il 20% dell'investimento complessivo ammissibile.

Le spese di cui ai precedenti punti 2 e 3 devono riferirsi a prestazioni prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico, e non devono essere connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Tali spese saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) parametrata ai valori di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009).

2. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA.
3. Sono escluse le spese relative a:
 - a. beni usati;
 - b. imposte e tasse, ad eccezione degli oneri doganali;
 - c. ammende, multe e penali;
 - d. beni e/o servizi autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione;
 - e. acquisto di beni immobili se intervenuto, nei ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda, tra imprese ricadenti nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o nelle quali medesimi soggetti terzi abbiano detenuto, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al venticinque per cento del capitale sociale. A tal fine va prodotta specifica dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa proponente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000;
 - f. acquisto di beni immobili se intervenuto:
 - f.1 tra il titolare della ditta individuale proponente ed i suoi parenti e affini entro il terzo grado o il coniuge;
 - f.2 tra la società proponente e altra società in cui i soci della società proponente rivestano la qualità di socio, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati ai soci della società proponente dai vincoli di parentela, affinità o coniugio di cui al precedente punto f.1, ovvero, nell'ipotesi d'identità di soci tra le parti contraenti, ovvero infine nell'ipotesi di acquisto tra la società proponente

ed altri soggetti comunque legati ai soci della società proponente dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio;

- g. spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate;
 - h. veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - i. acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - j. spese di funzionamento in generale o comunque non capitalizzate;
 - k. interessi passivi;
 - l. gli attivi immateriali devono essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa;
 - m. spese relative a beni rispetto ai quali l'impresa abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitario.
4. Nel corso del procedimento di valutazione/erogazione le spese ammissibili saranno determinate sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa.
5. I pagamenti dei titoli di spesa, devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari con addebito su un conto corrente dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva, pena l'esclusione del relativo importo dall'agevolazione.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 in materia di ammissibilità delle spese ed alla normativa sui regimi di aiuti alle imprese richiamata nel presente Avviso.

Art. 9

Agevolazioni ed intensità degli aiuti

1. La misura del sostegno è definita in termini di intensità massima di contributo sulle spese ritenute ammissibili, calcolata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), come segue:
 - 50% ESL per le micro e le piccole imprese;
 - 40% ESL per le medie imprese.
2. Le agevolazioni sono concesse in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 art. 13, e consistono in:
 - a) contributo in conto capitale;
 - b) contributo in conto interessi: calcolato sul finanziamento agevolabile di cui al precedente art. 2 lettera k) ed erogato in via anticipata e attualizzata.
3. Il contributo in conto interesse è calcolato sul 100% dell'importo del finanziamento agevolabile applicando il tasso di base fissato periodicamente dalla Commissione Europea, vigente alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
4. Nel caso in cui il tasso di base, di cui al precedente punto 3, utilizzato per la determinazione del contributo in conto interessi, sia superiore al tasso effettivamente applicato dal soggetto finanziatore, per la determinazione del contributo in conto interessi verrà applicato sempre il tasso più basso.
5. Il contributo in c/ interessi sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali" per una durata pari alla durata del finanziamento, escluso



l'eventuale periodo di preammortamento. Nel caso in cui il finanziamento abbia una durata superiore ai 10 anni, il contributo sarà determinato sulla base di un piano di ammortamento sviluppato per la durata di 10 anni.

6. Il finanziamento di cui al punto 2 lettera b) potrà essere garantito anche da Fondi di Garanzia. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un Fondo di Garanzia che utilizza fondi pubblici, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso. In ogni caso il contributo complessivo non potrà superare i massimali di cui al precedente punto 1 del presente articolo.
7. In conformità con l'art. 13 comma 6 del Regolamento (CE) 800/2008, l'impresa proponente per usufruire dell'agevolazione deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.
8. L'ammontare delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni è rideterminato a conclusione del programma di investimento, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e ammesse, e previa verifica del rispetto della intensità massima concedibile e dei limiti fissati dal presente Avviso. L'ammontare delle agevolazioni, così definitivamente determinato, non può in alcun modo essere superiore a quello individuato nella delibera di ammissione alle agevolazioni.
9. L'agevolazione massima concedibile a ciascuna impresa proponente non potrà in alcun caso eccedere l'importo di 300.000,00 euro. L'agevolazione massima concedibile potrà essere elevata fino ad un importo massimo di € 500.000,00 qualora si tratti di programmi finalizzati al trasferimento di un'unità locale preesistente, così come definito al precedente art. 2 lettera l).

Art. 10

Modalità di presentazione della domanda

1. Per la gestione degli aiuti di cui al presente Avviso, la Regione Basilicata si avvarrà di Sviluppo Basilicata S.p.A. in qualità di Soggetto Gestore.
2. Per accedere alle agevolazioni previste occorre inviare una domanda, utilizzando l'apposito modulo (**Allegato B o, nel caso di programma di investimento finalizzato al trasferimento di unità locale preesistente, Allegato B.1**), debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, alla quale dovrà essere allegata la documentazione di cui al successivo art. 11, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante altra modalità, con ricevuta di ritorno, idonea a garantire la piena evidenza della data e dell'ora al minuto di spedizione a Sviluppo Basilicata S.p.A. Via Centomani, 11 - 85100 Potenza.
3. Sulla busta dovrà essere apposta, oltre la indicazione del mittente, la dicitura "Programma Speciale Senese - A.P. Delocalizzazione e riqualificazione delle PMI esistenti".
4. La domanda di agevolazione potrà essere inviata a partire dal sessantesimo giorno e fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. della Regione Basilicata. La Regione, con apposito provvedimento, può stabilire termini iniziali e finali diversi da quelli precedentemente indicati per la presentazione delle domande.
5. In ogni caso non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire oltre i 30 giorni successivi al termine ultimo di cui al precedente punto.
6. Alle domande pervenute verrà assegnato un numero di posizione progressivo sulla base della data ed ora di spedizione di cui al precedente punto 2 del presente articolo. Tale numero di posizione determinerà l'ordine prioritario di assegnazione delle risorse.
7. Le domande saranno esaminate fino a concorrenza della dotazione finanziaria del presente Avviso. Qualora l'esaurimento della dotazione finanziaria di cui al presente Avviso coincidesse con l'esame e l'ammissione di più domande cui è stato assegnato, per effetto



REGIONE BASILICATA



del criterio di cui al precedente punto 6, lo stesso numero progressivo, la Regione Basilicata si riserva di stanziare ulteriori risorse finanziarie.

8. In caso di disponibilità finanziarie, sopravvenute ad esito di inammissibilità di istanze presentate, rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, Sviluppo Basilicata provvederà ad istruire le ulteriori domande pervenute seguendo l'ordine progressivo di cui al precedente punto 6 fino a concorrenza della nuova disponibilità.
9. L'impresa che abbia già presentato domanda di agevolazione, a valere sul presente Avviso, non può presentare ulteriori domande pena l'inesaminabilità delle stesse, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto della prima domanda presentata.
10. La Regione Basilicata può stabilire la riapertura del termine di presentazione delle domande qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. Tali provvedimenti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata nonché sul sito internet regionale www.regione.basilicata.it.
11. L'Avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e resi disponibili sui siti ufficiali della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it e www.pssenisese.basilicata.it) e Sviluppo Basilicata S.p.A. (www.sviluppobasilicata.it).
12. Per ogni informazione relativa all'Avviso ed al ritiro dell'apposita modulistica, è possibile rivolgersi presso gli uffici di Sviluppo Basilicata S.p.A. - Potenza dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali escluso il sabato o al punto informativo presso la sede della Regione Basilicata - Zona Industriale - Polifunzionale Regionale di Senise il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Art. 11

Documentazione richiesta

1. Alla domanda (**Allegato B o Allegato B.1**) va allegata la seguente documentazione :
 - a) Relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare (**Allegato C**) sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa.
 - b) Attestazione di mezzi propri e/o delibera di concessione di finanziamento ai sensi dell'art. 5 punto 4 dell'Avviso).
 - c) Preventivi relativamente alle spese richieste a contributo rientranti nella tipologia dell'art. 8 comma 1 lettere a), lettera b) punto 5 e lettera c) completi di schede tecniche.
 - d) Computo metrico redatto secondo la "Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche" della Regione Basilicata vigente alla data di presentazione della domanda, relativamente alle spese richieste a contributo e rientranti nella tipologia prevista di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) punti 3 e 4 accompagnato da relazione tecnica-illustrativa.
 - e) Documentazione tecnica relativa all'iniziativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Lay-out produttivi, elaborati grafici).
 - f) Titolo di disponibilità dell'immobile, dell'unità locale o del lotto di terreno dove deve essere realizzato il programma d'investimento secondo quanto prescritto al precedente art. 4 punto 2 lettera a) ad eccezione del caso in cui l'acquisto dell'immobile o del lotto di terreno sia oggetto del piano di investimento (in tale caso il preliminare di vendita o l'atto amministrativo preliminare alla concessione del lotto dovrà essere reso disponibile prima dell'atto formale di concessione delle agevolazioni).
 - g) Nel caso di acquisto di immobile:
 - g.1) perizia giurata di stima, redatta dai soggetti indicati dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 196/2008, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, che attesti:

- il valore di mercato del bene;
- la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando il programma di investimento prevede la loro regolarizzazione;
- l'area d'intervento in cui ricade l'immobile così come definite al precedente art. 2 lettera f) punti 1 e 2).

g.2) Dichiarazione del titolare/legale rappresentante dell'impresa proponente attestante che:

- l'acquisto non rientra nei casi contemplati dall'art. 8, comma 3, lettere "e" ed "f";
- l'immobile non sia stato oggetto, nel corso dei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata di un finanziamento regionale, nazionale o comunitario, fatti salvi gli eventuali contributi indennitari concessi in forza di leggi finalizzate alla ristrutturazione degli immobili a seguito di eventi sismici.

h) Nel caso di acquisto del lotto di terreno:

h.1) perizia giurata di stima, redatta dai soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 196/2008, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, che attesti:

- il valore di mercato del bene;
- l'area d'intervento in cui ricade l'immobile così come definite al precedente art. 2 lettera f) punti 1 e 2).

h.2) dichiarazione del titolare/legale rappresentante dell'impresa proponente, attestante che l'acquisto non rientra nei casi contemplati dall'art. 8, comma 3, lettere e) ed f).

- i) Dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso all'esecuzione delle opere, nel caso in cui il programma d'investimento sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa proponente se di tale assenso non vi sia espressa menzione nel titolo di disponibilità dell'immobile.
- j) Libro soci aggiornato per le società obbligate alla tenuta dello stesso.
- k) Bilanci delle ultime due annualità, approvati completi degli allegati e delle relazioni di accompagnamento per le imprese obbligate qualora gli stessi non siano pubblicati.
- l) Prospetto Costi e Ricavi degli ultimi due esercizi (per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio).
- m) Ultime due dichiarazioni dei redditi, con annessa ricevuta telematica di avvenuta presentazione solo per le imprese non obbligate alla presentazione dei bilanci.
- n) Situazione contabile e patrimoniale o prospetto Costi e Ricavi per le imprese in contabilità semplificata, aggiornata a meno di due mesi dalla data di presentazione della domanda.
- o) Documentazione atta a comprovare che le opere da realizzare in attuazione del programma d'investimento candidato siano compatibili con gli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso impressi all'Area di intervento.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere g. 2) e h. 2) vanno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), f), g.1), h.1), j), k), l), m) ed o) dovrà essere prodotta in originale o in copia con dichiarazione, attestante la conformità all'originale del Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa proponente redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 12

Ammissibilità e valutazione delle domande

1. La procedura di valutazione delle domande è a sportello.
2. Le domande saranno esaminate fino a concorrenza della dotazione finanziaria del presente Avviso secondo l'ordine indicato al precedente art. 10 punto 6).
3. Sviluppo Basilicata S.p.A., procede a:

a. Verificare la ricevibilità delle domande e precisamente:

- a.1) il rispetto dei termini di presentazione e modalità di spedizione previsti dall'Avviso;
- a.2) la presenza del modulo di domanda (**Allegato B o Allegato B.1**) e della relativa sottoscrizione da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa proponente con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) comporta l'irricevibilità della domanda.

b. Verificare l'accogliibilità della domanda e precisamente:

- b.1) il rispetto dei requisiti di accesso dei soggetti destinatari di cui al precedente articolo 4, dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 5, dei settori di attività di cui al precedente art. 6 e delle iniziative ammissibili di cui al precedente art. 7.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto b.1) comporterà l'inaccogliibilità della domanda.

c. Verificare l'ammissibilità della domanda (Valutazione di merito) e precisamente:

- c.1) il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità di cui al successivo art. 13;
- c.2) l'ammissibilità, congruità e pertinenza delle spese indicate nel programma d'investimento rispetto alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. 8 e all'iniziativa candidata.

Il mancato rispetto delle condizioni dei precedenti punti c.1) e c.2) comporterà l'inammissibilità della domanda.

4. Nell'ambito della valutazione di accogliibilità e di merito, Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà anche richiedere integrazioni e/o chiarimenti. Tali integrazioni/chiarimenti dovranno essere pervenire a Sviluppo Basilicata S.p.a. entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base della documentazione inizialmente presentata.
5. Per le domande inaccogliibili o inammissibili di cui al comma 3 lettere b) e c) del presente articolo, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.
6. Le comunicazioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 sospendono il termine per la conclusione dell'attività istruttoria.
7. Per tutte le domande valutate negativamente ad esito delle fasi di cui al comma 3 alle lettere a), b) e c) del presente articolo, il procedimento istruttorio si conclude con l'adozione di formale delibera di rigetto.

Art. 13

Valutazione di merito

1. Per le domande, che hanno superato positivamente la verifica di ricevibilità e accogliibilità, si procederà a valutare nel merito se abbiano soddisfatto, e in che misura, i criteri di ammissibilità di cui alla griglia che segue, mediante l'assegnazione dei relativi punteggi. La soglia minima per ammissibilità è di 10 punti tra quelli indicati per i criteri da 1 a 6 e di almeno 2 premialità tra quelle indicata al punto 7 - Premialità.



Criterio	Indicatore	Punti
1- Caratteristiche del proponente		
1.1. – valutazione del profilo dell’impresa proponente rispetto al progetto d’investimento candidato	Nulla o Insufficiente	0
	Sufficiente	1
	discreta	2
	Buona	3
2- Descrizione dell’attività candidata		
2.1. – grado di completezza della descrizione	Nulla o Insufficiente	0
	Sufficiente	1
	discreta	2
	Buona	3
2.2. – coerenza dell’iniziativa candidata con le finalità dell’Avviso	Nulla o Insufficiente	0
	Sufficiente	1
	discreta	2
	Buona	3
3- Investimento		
3.1. – organicità e completezza dell’investimento	Nulla o Insufficiente	0
	Sufficiente	1
	discreta	2
	Buona	3
3.2. – funzionalità rispetto all’iniziativa candidata	Nulla o Insufficiente	0
	Sufficiente	1
	discreta	2
	Buona	3
4 – Fattibilità economica e finanziaria dell’iniziativa candidata		
4.1. - valutazione delle prospettive di mercato	Nulla o Insufficiente	0
	Sufficiente	1
	discreta	2
	Buona	3
4.2. - coerenza delle scelte operative con il mercato (coerente articolazione della propria offerta rispetto all’iniziativa, congruità e coerente dimensionamento dei costi fissi e di struttura rispetto all’iniziativa proposta)	Nulla o Insufficiente	0
	Sufficiente	1
	discreta	2
	Buona	3
4.3. – capacità dell’iniziativa candidata di generare reddito	Nulla o Insufficiente	0
	Sufficiente	1
	discreta	2
	Buona	3
5 - Aspetti tecnico organizzativi		
5.1. - grado di completezza del processo produttivo e dell’organizzazione dell’attività	Nulla o insufficiente	0
	sufficiente	1
	Discreta	2
	buona	3
6 - Cantierabilità		
6.1 - compatibilità dei tempi previsti per la realizzazione del programma candidato con la tempistica stabilita dal bando	NO	0
	SI	1
7 – Premialità		
7.1 Investimenti proposti da giovani lucani o da PMI a prevalente partecipazione di giovani lucani (così come definiti al precedente art. 2 lettera c)		1
7.2 investimenti proposti da PMI a prevalente partecipazione femminile (così come definite al precedente art. 2 lettera d)		1
7.3 investimenti in certificazione ambientale		1
7.4 iniziative che prevedono investimenti in innovazione tecnologica (riferimento al successivo comma 3 lettera a)		1
7.5 iniziative che prevedono investimenti in innovazione organizzativa (riferimento al successivo		1

comma 3 lettera b)	
7.6 iniziative che prevedono investimenti in innovazione commerciale (riferimento al successivo comma 3 lettera c)	1
7.7 iniziative che prevedono investimenti in sostenibilità ambientale (riferimento al successivo comma 3 lettera d)	1
7.8 investimenti in certificazione di qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro (riferimento al successivo comma 3 lettera e)	1
7.9 iniziative che prevedono investimenti finalizzati all'utilizzo delle TIC (riferimento al successivo comma 3 lettera f)	1

2. Ai fini dell'attribuzione delle premialità di cui ai punti da 7.4 a 7.9 i preventivi devono essere corredati da idonea documentazione atta a dimostrare che l'investimento rientri in una delle categoria di cui al successivo comma 3.
3. Di seguito l'elenco, che ha mero carattere esemplificativo e non esaustivo, degli **investimenti che danno diritto alle premialità** di cui ai precedenti punti da 7.4 a 7.9.

a) Innovazione tecnologica:

- acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, del prodotto o del processo produttivo, complessivamente o per fasi;
- acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche che governino la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui sopra;
- acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive;
- altri investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica.

b) Innovazione organizzativa:

- consulenza per *check-up* sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, il processo produttivo e le tecnologie, il personale e le risorse strumentali, l'equilibrio finanziario e l'elaborazione di nuovi modelli tecnico-organizzativi (come ad esempio analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, organizzazione logistica, tecnologia di processo);
- consulenza finalizzata all'implementazione di un sistema di rilevazione automatica dei costi aziendali (come ad esempio studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa);
- altri investimenti finalizzati all'innovazione organizzativa.

c) Innovazione commerciale:

- consulenza per la implementazione di rete commerciale sia in Italia che all'estero;
- altri investimenti finalizzati all'innovazione commerciale.

d) Sostenibilità ambientale:

- installazioni di sistemi di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;

- installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento;
- investimenti volti a promuovere la bioedilizia e l'impiego di materiali locali;
- investimenti volti a favorire il risparmio energetico;
- investimenti in macchinari e attrezzature finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico.

e) Sicurezza sui luoghi di lavoro:

- interventi in attrezzature e macchinari, finalizzati al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- spese di consulenza per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo, funzionali e necessarie alla realizzazione di interventi strutturali;
- altri investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

f) Utilizzo delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione):

- investimenti in sistemi hardware e software per l'introduzione o l'utilizzo delle TIC all'interno dell'azienda;
- altri investimenti finalizzati all'utilizzo delle TIC all'interno dell'azienda.

Art. 14

Concessione delle agevolazioni

1. Concluso favorevolmente l'iter di valutazione della domanda di ammissione, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà ad acquisire la documentazione necessaria ad adottare il provvedimento di concessione delle agevolazioni e a richiedere alla competente Prefettura, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, le relative verifiche antimafia e a richiedere ai competenti organi l'attestazione di regolarità contributiva.
2. In particolare:
 - a. nel caso in cui sia richiesto un contributo in c/interessi, Sviluppo Basilicata S.p.a. richiederà all'impresa proponente il contratto relativo al finanziamento per il quale si richiede il contributo, stipulato con una Banca/Intermediario Finanziario in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, con indicazione dello specifico riferimento al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione, dei termini e delle condizioni (durata, importo, tasso, numero e periodicità delle rate), di cui all'art.9 comma 3. Tale contratto dovrà pervenire entro il termine di 40 giorni dalla ricezione della richiesta di Sviluppo Basilicata S.p.A.
 - b. nel caso in cui l'acquisto dell'immobile o del lotto di terreno sia oggetto del programma di investimento, Sviluppo Basilicata S.p.a. richiederà all'impresa proponente il preliminare di vendita o l'atto amministrativo preliminare alla concessione del lotto;
 - c. nelle ipotesi previste dal Codice Antimafia, Sviluppo Basilicata S.p.a. acquisirà dall'impresa proponente le Dichiarazioni sostitutive necessarie per le verifiche antimafia.
3. Acquisita la documentazione necessaria ed effettuati gli opportuni controlli e verifiche, anche ai sensi della normativa antimafia e del DPR n. 445/2000, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà nei successivi 30 giorni ad adottare la delibera di ammissione alle agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse disponibili e a trasmettere nei successivi 30 giorni alle imprese beneficiarie il provvedimento di concessione. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro, il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammesse, le spese escluse dalle agevolazioni con i motivi di esclusione, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dalle agevolazioni.
4. Copia del provvedimento di concessione del finanziamento dovrà essere restituita dall'impresa beneficiaria a Sviluppo Basilicata S.p.A., entro 30 giorni dalla data di

ricezione del provvedimento stesso, firmata per accettazione dal titolare/legale rappresentante in ogni pagina e corredata da fotocopia di valido documento di riconoscimento.

Art. 15

Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Il contributo in conto interessi è erogato da Sviluppo Basilicata S.p.A., in forma attualizzata, in un'unica soluzione a conclusione del programma d'investimento.
2. Il contributo in conto capitale è erogato, su richiesta del beneficiario, da Sviluppo Basilicata S.p.A. con le seguenti modalità:
 - a) la prima quota, nella misura massima del 50% del contributo assentito, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata in favore della Regione Basilicata, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare, di durata di un anno oltre il termine fissato per la conclusione dell'investimento, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando Sviluppo Basilicata S.p.a. non ne abbia disposto lo svincolo finale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti, possono essere prestate esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993;
 - b) qualora non venga richiesta l'anticipazione di cui alla precedente lettera a), il contributo assentito è erogato a stati di avanzamento dell'investimento (max 3). Laddove invece sia stata richiesta la predetta anticipazione, ulteriori quote sono erogate a stati di avanzamento dell'investimento (max 2).
3. Per la richiesta dell'anticipazione, deve essere trasmessa la seguente documentazione:
 - a) richiesta di *erogazione prima quota a titolo di anticipazione*, sottoscritta dal titolare/rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
 - b) Fideiussione bancaria o polizza assicurativa.La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa sarà svincolabile da Sviluppo Basilicata su istanza dell'impresa beneficiaria. La quota da svincolare, fino a concorrenza dell'importo garantito, sarà pari al contributo maturato in seguito alla presentazione degli stati di avanzamento.
4. Per la richiesta del primo SAL e/o saldo, deve essere trasmessa la seguente documentazione:
 - a) richiesta di *erogazione a titolo di SAL o saldo*, sottoscritta dal titolare/rappresentante legale dell'impresa proponente;
 - b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute in formato cartaceo e informatico;
 - c) fatture in copia;
 - d) dichiarazione liberatoria dei fornitori;
 - e) copia dei bonifici bancari o degli altri strumenti di pagamento comprovanti l'avvenuto pagamento delle spese finanziate;
 - f) copia, per estratto, del libro giornale o mastro aziendale nella parte in cui sono registrate le fatture oggetto di agevolazione e i relativi pagamenti (solo nel caso che l'impresa sia tenuta alla registrazione su tale registro);
 - g) copia, per estratto, del Registro Iva riportante la registrazione delle fatture oggetto di agevolazione;
 - h) copia, per estratto, del registro dei beni ammortizzabili nella parte in cui sono riportati i beni ammortizzabili oggetto dell'agevolazione;
 - i) pianta dei locali con l'ubicazione degli impianti, macchinari, attrezzature oggetto dell'agevolazione;
 - j) copia della documentazione atta a dimostrare l'apporto del 25% di mezzi propri di cui al precedente art. 9 punto 7;

k) nel caso in cui il programma d'investimento includa opere murarie vanno presentati:

- K.1) attestazione resa dal Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa proponente redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sui titoli abilitativi;
- k.2) atti di contabilità finale a firma del Direttore dei Lavori;
- k.3) dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i prezzi applicati non sono superiori a quelli indicati nella "Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche" della Regione Basilicata vigente alla data presentazione della domanda, e che i lavori contabilizzati, ivi compresi quelli non più ispezionabili, di difficile ispezione o non controllati in sede di accertamento finale, sono fedelmente riportati negli atti contabili.

- 5. Prima dell'erogazione degli stati di avanzamento e/o del saldo, Sviluppo Basilicata S.p.a. procederà alla verifica tecnico-amministrativa della documentazione trasmessa. Effettuerà inoltre, prima dell'erogazione del saldo del contributo, un'ispezione in loco presso l'unità locale dove è stato realizzato l'investimento, tesa a verificare l'organicità e la funzionalità dell'investimento, la congruità dei costi sostenuti e la corrispondenza del progetto realizzato a quello ammesso all'agevolazione. Sviluppo Basilicata S.p.a. si riserva la possibilità, ove lo ritenga necessario, di effettuare ulteriori ispezioni in loco prima dell'erogazione degli stati di investimento intermedi.
- 6. L'erogazione sarà subordinata alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 e alla verifica della regolarità contributiva.

Art. 16

Obblighi del beneficiario

- 1. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni si obbliga a:
 - a) produrre prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni la documentazione di cui all'art. 14 punto 2 del presente Avviso;
 - b) comunicare a Sviluppo Basilicata, contestualmente all'accettazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni nel termine di cui al precedente art. 14 punto 4, il conto corrente dedicato con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente;
 - c) avviare gli investimenti entro il termine di 180 giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento di concessione dell'agevolazione e a darne tempestiva comunicazione a Sviluppo Basilicata S.p.A. La data di effettivo avvio dell'investimento è quella della prima fattura ammissibile o altra documentazione avente valore probatorio equivalente, ad esclusione delle fatture relative alla voce "progettazione e studi".
 - d) ultimare il programma di investimento agevolato entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora l'investimento ammesso non includa opere murarie e assimilate, e di 24 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni qualora l'investimento ammesso includa opere murarie e assimilate. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze, differire il termine di ultimazione del programma d'investimento. La data di ultimazione del programma d'investimento è quella dell'ultima fattura ammissibile o altra documentazione avente valore probatorio equivalente;
 - e) comunicare a Sviluppo Basilicata S.p.A. l'ultimazione dell'investimento entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al programma d'investimento, ed inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo entro i successivi 30 giorni;
 - f) richiedere a Sviluppo Basilicata S.p.A., con istanza motivata, l'autorizzazione a variare voci di spesa del programma d'investimento quando tale variazione comporti una modifica della tipologia delle voci di spesa stesse. La variazione degli investimenti è ammissibile purché siano mantenuti:

- la coerenza complessiva con il programma d'investimento;
- il rispetto delle finalità e degli obiettivi dell'Avviso;
- almeno due delle premialità che hanno dato luogo all'attribuzione dei punti di cui al criterio 7 della griglia di valutazione indicata all'art. 13 punto dell'Avviso.

Le variazioni di prezzo, fornitori e/o modello non richiedono un'istanza preventiva e saranno valutate da Sviluppo Basilicata S.p.A. prima della relativa erogazione del contributo.

In nessun caso l'approvazione di variazioni al programma potrà comportare un aumento del contributo concesso.

Nel caso in cui il costo dell'investimento realizzato risulti inferiore a quello indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà alla rideterminazione del contributo ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

- g) fornire, durante la realizzazione del programma d'investimento, su richiesta della Regione o di Sviluppo Basilicata S.p.A., i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento;
- h) conservare a disposizione della Regione la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma d'investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 agosto 2020¹¹ e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati¹²;
- i) non alienare, cedere o distogliere dall'uso, i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di completamento dell'operazione come definita all'art. 2 lett. J) dell'Avviso.
- j) qualora il programma d'investimento sia finalizzato al trasferimento così come definito all'art. 2 lettera I) dell'Avviso, chiudere l'unità locale preesistente entro tre mesi dall'ultimazione del programma d'investimento agevolato finalizzato al trasferimento medesimo dandone tempestiva comunicazione a Sviluppo Basilicata SpA.

Sono possibili, previa autorizzazione di Sviluppo Basilicata S.p.A., prima che sia trascorso il termine suddetto, le cessioni di azienda o ramo di azienda, la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti, a condizione che l'attività economica agevolata venga mantenuta nel **comprensorio interessato dal "Programma Speciale Senisese"** per un periodo minimo di 5 anni dalla data di completamento dell'operazione.

E' altresì possibile, previa autorizzazione di Sviluppo Basilicata S.p.A., il trasferimento dell'unità locale, prima che sia trascorso il termine di 5 anni dalla data di completamento dell'operazione purché nell'ambito del territorio del **comprensorio interessato dal "Programma Speciale Senisese"**, ad eccezione dei casi in cui il programma d'investimento agevolato abbia incluso anche l'acquisto del/i bene/i immobile/i sede dell'unità locale oggetto d'intervento o la realizzazione di opere murarie e assimilate e impianti tecnologici generali.

¹¹ 3 anni successivi alla chiusura del P.O. FESR Basilicata (31 agosto 2017) come previsto dall'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006.

¹² I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, nel rispetto della normativa nazionale in materia e delle disposizioni di cui all'articolo 90 del Regolamento CE n. 1083/2006 ed all'articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento CE 1828/2006;

Art. 17

Decadenza dal contributo

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a) qualora non sia prodotta la documentazione di cui all'art. 14 punto 2 del presente Avviso;
 - b) qualora non sia accettato il provvedimento di concessione nei 30 gg. dalla data di ricezione dello stesso;
 - c) qualora il programma d'investimento non venga avviato entro il termine di 180 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
 - d) qualora il programma d'investimento non venga ultimato entro il termine di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni nell'ipotesi che l'investimento ammesso non includa opere murarie e assimilate, di 24 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni nell'ipotesi che l'investimento ammesso includa opere murarie e assimilate, salvo il caso di differimento del termine previsto dall'art. 16 lettera d);
 - e) qualora l'unità locale oggetto d'intervento non risulti da visura camerale prima dell'erogazione del saldo del contributo;
 - f) nell'ipotesi che i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione siano stati alienati, ceduti o distolti dall'uso prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di completamento dell'operazione come definita all'art. 2 lett. J) dell'Avviso [art. 16 lett. i) che precede];
 - g) nell'ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda, di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di completamento dell'operazione come definita all'art. 2 lett. J) dell'Avviso, qualora l'attività imprenditoriale agevolata non venga mantenuta nel **comprensorio interessato dal "Programma Speciale Senisese"** per un periodo minimo di 5 anni dalla data di completamento dell'operazione come definita all'art. 2 lett. J) dell'Avviso [art. 16 lett. i) che precede];
 - h) nell'ipotesi di trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione al di fuori del **comprensorio interessato dal "Programma Speciale Senisese"** prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento dell'operazione (art. 2 lettera j) qualora il programma d'investimento agevolato **non abbia incluso** anche l'acquisto del/i bene/i immobile/i sede dell'unità locale oggetto d'intervento o la realizzazione di opere murarie e assimilate e impianti tecnologici generali [art. 16 lett. i) che precede];
 - i) nell'ipotesi di trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di completamento dell'operazione come definita all'art. 2 lett. J) dell'Avviso qualora il programma d'investimento agevolato **abbia incluso** anche l'acquisto del/i bene/i immobile/i sede dell'unità locale oggetto d'intervento o la realizzazione di opere murarie e assimilate e impianti tecnologici generali [art. 16 lett. i) che precede];
 - j) nell'ipotesi di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dal completamento dell'operazione (art. 2 lettera j);
 - k) qualora una riduzione dell'investimento previsto o una modifica sostanziale, non autorizzate preventivamente, siano, a giudizio di Sviluppo Basilicata S.p.A., in contrasto con le finalità e gli obiettivi dell'Avviso;
 - l) in tutti i casi di inadempienza a quanto previsto dal presente Avviso e dal provvedimento di concessione delle agevolazione.
2. In tutti i casi di decadenza dalle agevolazioni concesse ed erogate, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di

erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR – se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.

3. La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà effettuata da Sviluppo Basilicata S.p.A. nei modi disciplinati dal paragrafo 12.1 – “Procedura di recupero nel caso di beneficiari privati” prevista nel “Manuale di gestione delle irregolarità” del PO FESR Basilicata 2007-2013 approvato con Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 2313 del 16 Settembre 2009. In caso di inadempimento del beneficiario o del garante Sviluppo Basilicata S.p.A. trasmetterà alla Regione, una relazione corredata di tutta la documentazione relativa alla pratica, affinché la stessa dia corso all’azione di recupero coattivo delle somme.

Art. 18

Cumulo

1. Gli aiuti concessi con il presente Avviso assicurano il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 del Regolamento (CE) 800/2008 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
2. Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.
3. Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 19

Informazioni sul procedimento

1. Il procedimento istruttorio per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento è di 60 giorni lavorativi dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande e si conclude con l’adozione dell’atto formale di concessione delle agevolazioni da parte di Sviluppo Basilicata SpA. fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’art.3.
2. I contributi saranno erogati da Sviluppo Basilicata S.p.A. entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui all’art. 15. La incompletezza della documentazione richiesta e la conseguente necessità di integrazione sospende i termini.
3. L’unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento di concessione e presso la quale è possibile prendere visione degli atti relativi è Sviluppo Basilicata S.p.A. Via Centomani 11 – 85100 Potenza.

Art. 20

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003)

1. I dati forniti dalle imprese all'Amministrazione Regionale e a Sviluppo Basilicata S.p.A. saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata e da Sviluppo Basilicata S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. si riservano di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime, nonché la diffusione dei dati contenuti negli elenchi degli ammessi alle agevolazioni e degli esclusi a mezzo BUR e siti web istituzionali.
3. I dati personali di cui al comma precedente saranno pubblicati da Sviluppo Basilicata sul proprio sito in adempimento degli obblighi di cui all'art. 8 del D.L. 22/06/2012, n. 83 convertito in legge 07/08/2012 n. 134.
4. Titolare del trattamento dei dati conferiti è la Regione Basilicata - Giunta Regionale con sede in via Vincenzo Verrastro, n. 4 - 85100 Potenza.
5. Responsabile del trattamento dei dati sarà Sviluppo Basilicata S.p.A. con sede in Via Centomani, 11 - 85100 Potenza.
6. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata o Sviluppo Basilicata SpA.
7. In relazione ai dati di natura giudiziaria (certificazione antimafia) si fa presente che essi sono indispensabili in quanto la loro raccolta è richiesta dal D. Lgs. n. 159/2011.
8. L'informativa è valida sia per la fase di selezione ed istruttoria delle domande, sia per le fasi di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso nonché le disposizioni in ordine agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) 800/2008.

Art. 22

Modulistica

1. La modulistica potrà essere ritirata presso gli uffici di Sviluppo Basilicata S.p.A. - Potenza dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali escluso il sabato o al punto informativo presso la sede della Regione Basilicata - Zona Industriale - Polifunzionale Regionale di Senise il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. e sarà disponibile sul portale della Regione Basilicata www.basilicatanet.it e www.pssenise.basilicata.it e sul portale di Sviluppo Basilicata S.p.A. www.sviluppobasilicata.it.
2. Sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it sarà inoltre istituita una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte della Regione Basilicata in merito ai dubbi o quesiti inoltrati dai potenziali beneficiari.
3. L'unità organizzativa responsabile dell'attuazione del presente Avviso Pubblico è l'Ufficio Programmazione del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata.